



# COMUNE DI TIVOLI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 160

**OGGETTO: CONCESSIONE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO OLINDO GALLI - IMPIANTO SPORTIVO A RILEVANZA IMPRENDITORIALE. INDIRIZZI.**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **13** del mese di **LUGLIO**, alle ore **10.00** in Tivoli, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone presenti nella sede comunale:

PROIETTI GIUSEPPE	Sindaco
DI GIUSEPPE LAURA	Vice-Sindaca
CECCHETTI MARIA ROSARIA	Assessora
DIMICCOLI ANGELA	Assessora
INNOCENTI GIOVANNI	Assessore

Risultano assenti	
CAPPELLI MARIA LUISA	Assessora
DEL BUFALO MARCO	Assessore
RONDONI NELLO	Assessore

Partecipa presente nella sede comunale	
Il Segretario Generale	ANTONIA MUSOLINO

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che con deliberazione della Giunta Comunale n.148 del 04 agosto 2021, con la quale venivano forniti indirizzi per la concessione d'uso dell'impianto sportivo comunale "Olindo Galli", impianto sportivo di rilevanza imprenditoriale;

**VISTO** l'atto di concessione amministrativa per la gestione temporanea dell'impianto sportivo "Olindo Galli" e delle relative pertinenze sottoscritta in data 01 ottobre 2021 con la ASD Tivoli Calcio 1919;

### **RICHIAMATI:**

- L'articolo 10 ter del DL 25 maggio 2021, n.73 (Decreto Sostegni bis) convertito in Legge 23 luglio 2021, n.106 sulla proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche che testualmente recita "*1. All'articolo 100, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di sostenere le associazioni sportive, senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative"*";
- Il DL 30 dicembre 2021, n.228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, Legge 25 febbraio 2022, n.15) con l'articolo 14 comma 4-quater ha spostato **il termine al 31 dicembre 2025.**

**VISTO** l'art.216, comma 2 del DL Rilancio il quale prevede "*in ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni dalla legge 05 marzo 2020, n.13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati"*";

**CONSIDERATO** che le continue incertezze sulle adozioni delle misure restrittive per l'accesso agli impianti sportivi dovute all'evolversi della crisi pandemica non hanno consentito di programmare e predisporre gli atti di gara per il nuovo affidamento, in quanto lo stato di emergenza è stato dichiarato cessato solamente in data 31 marzo 2022;

**VISTA** la nota della ASD Tivoli Calcio 1919, acquisita in data 12/07/2022 prot. n. 37192, con la quale si richiede un'ulteriore proroga della durata della concessione allo scopo di:

- Garantire che i ricavi del periodo di allungamento compensino gli elementi che hanno inciso negativamente sull'equilibrio economico/finanziario;
- Assicurare una continuità dell'attività svolta, a tutela e nell'interesse di tutta l'utenza.

**CONSIDERATO che:**

- la crisi pandemica ha comportato una riduzione delle iscrizioni e per cui l'effetto ha generato uno squilibrio economico/finanziario alla ASD Tivoli Calcio 1919; Dette circostanze sono state ulteriormente aggravate dall'obbligo del green pass rafforzato e dall'allentamento graduale delle misure restrittive che, al momento, non sono state ancora eliminate del tutto;

- il conflitto bellico in Ucraina ha causato un considerevole aumento della spesa per utenze energia e gas, con costi difficilmente sopportabili da parte del Concessionario;

**RILEVATO che** è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere all'affidamento a terzi dell'impianto, dando indirizzi al Dirigente competente, secondo le modalità previste dall'art.23 del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali;

**RITENUTO** disporre al Dirigente del Settore VII a procedere con l'affidamento a terzi in concessione pluriennale dell'impianto sportivo "Olindo Galli" i seguenti indirizzi ai sensi dell'art.23 del vigente regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali:

- a) tutti gli oneri gestionali comprese le utenze, le manutenzioni ordinarie sono a carico del Concessionario;
- b) sono a carico del Concessionario gli investimenti per la riqualificazione e ammodernamento dell'impianto sportivo nel limite di spesa previsti dal bando e capitolato di gara;
- c) di stabilire che la durata della concessione non può superare i 9 anni;

**CONSTATATO** dunque che i principi generali del codice dei contratti e le misure adottate dal Governo affermano la legittimità di accordi per la definizione di un piano di rientro;

**VALUTATO che** l'Amministrazione comunale ha considerato il prolungamento della concessione dell'impianto sportivo "Olindo Galli", proposto dal Concessionario come l'unica possibilità di sostegno favorendo il rientro nell'equilibrio economico/finanziario, non essendo in grado economicamente e finanziariamente di intervenire con altre modifiche della concessione, che comportino contribuzioni dirette o indirette a favore del concessionario stesso;

**VISTO** il piano economico/finanziario dell'impianto sportivo e la relazione, allegati alla nota del 20/06/2022 prot.n. 33126, dai quali si evince che il prolungamento della concessione fino al 30 giugno 2023 permetterebbe di continuare la gestione;

**CONSIDERATO** il rispetto del contratto da parte del Concessionario, la sua buona gestione e la soddisfazione dell'utenza per il servizio garantito dal medesimo;

**RITENUTO** di accogliere l'istanza avanzata dal Concessionario ASD Tivoli Calcio 1919, allegata, demandando al Dirigente del Settore VII la determinazione di prolungamento del contratto di concessione del servizio presso l'impianto sportivo "Olindo Galli" dal 01 settembre 2022 al 31 agosto 2023, che diviene la nuova scadenza del medesimo;

**VISTI:**

- Il d.lgs. 242 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- L'ordinamento sportivo: Principi fondamentali in materia di ordinamento sportivo; delibera CONI 149 del 18 maggio 2018;
- L'art. 90, commi 24, 25 e 26 della legge 289 del 2002;
- Il Regolamento sulle modalità di affidamento degli impianti sportivi approvato con D.C.C. 44 del 27/07/2004, successivamente modificato con D.C.C. 29 del 26/06/2017;

**Acquisiti** pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

tutto ciò ritenuto e considerato, con voti unanimi legalmente resi;

**DELIBERA**

- 1) **Di accogliere** per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'istanza avanzata dal Concessionario ASD Tivoli Calcio 1919 – CF 94068260580 P.IVA 3866231007 in data 12/07/2022 prot. n.37192, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, demandando al Dirigente del Settore VII la determinazione di prolungamento obbligatorio del contratto di concessione del servizio presso l'impianto sportivo "Olindo Galli" dal 01 settembre 2022 al 31 agosto 2023, che diviene la nuova scadenza del medesimo;
- 2) **Di confermare** tutte le obbligazioni di cui alla concessione amministrativa del 01 ottobre 2021;
- 3) **Di disporre** al Dirigente del Settore VII a procedere con l'affidamento a terzi in concessione pluriennale dell'impianto sportivo "Olindo Galli" i seguenti indirizzi ai sensi dell'art.23 del vigente regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali:

- a) tutti gli oneri gestionali comprese le utenze, le manutenzioni ordinarie sono a carico del Concessionario;
- b) sono a carico del Concessionario gli investimenti per la riqualificazione e ammodernamento dell'impianto sportivo nel limite di spesa previsti dal bando e capitolato di gara;
- c) di stabilire che la durata della concessione non può superare i 9 anni;
- 4) Di demandare** al Dirigente del Settore VII Sport, l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto

Data l'esigenza di programmare l'attività sportiva dell'imminente stagione sportiva

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

**PUBBLICAZIONE**

Della su estesa deliberazione N° **160**, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

**Tivoli, lì**

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ..... al .....

E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, lì

**IL SEGRETARIO GENERALE**